TRIBUNALE DI SALERNO

N° 3070/09 SENT.

SENTENZA N. Anno 2009 N° ..... R. GEN.

N° 23064 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U. del Tribunale di Salerno dr. **Ippolita Laudati**, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 7806/08 Cont. Lav. vertente:

Rilasciata in ..... esec.
in n. 70 conf. all'avv.
Avocato Stato
Salerno, 3 SET. 2009
Il cancelliere
dio 3-9-09

TRA

Parrilli Angela, Perna Giuseppe, Ruggiero Valentino, Lutri Giuseppe, Campagna Massimo, Laudato Domenico, Ricciardiello Mario, Amodeo Alda, Dell'Aglio Ciro, Sorrentino Carlo, Arpino Dora, Balistreri Silvia, Cupo Giovanni, Notari Sabatantonio, Rispoli Teresa, Gianfredi Annamaria, Basile Gerardo, Ferrara Livio, Lombardo Domenica, Lamberti Francesca, Lodato Antonio, Amato Guglielmo, Nobile Matteo, Di Muzzio Franca, Tucci Rosaria, Vigorito Francesco, Rossi Giuseppe, Penna Fabiana, De Martino Sabato, Gibboni Floriana, Sementa Mario, Borrelli Giancarlo, Munno Gerardo, De Martino Maria, Forte Cristina, Vita Silvana, Tafani Fulvia, Buonocore Antonio, Casciello Pasquale, Di Domeico Donato, Grancagnolo Nicoletta, Negri Antonietta, Tesauro Alfredo, Ronga Liliana, De Gaetano Giovanni, Gatto Maria Rosaria, Rago Anna Maria, Gambardella Eleonora, Avella Lucia, Rispoli Filomena, Salvati Argentina, Meccia Maria Gabriella, Facchini Giuseppe, De Martino Marianna, Guarino Anna, Fusco Rita, Pagliuca Ferdinando, Rispoli Maria, Napoli Rosalba, Ferraiolo Cristina, Sfratta Giuseppe, De Lucia Giovanni,

Bollettino Teresa, Forlenza Felice, Torriciello Eliana, Cernera Luigi, Di Gregorio Sabato, rapp. e dif. dall'avv.to N. Landi, in virtù di mandato in calce al ricorso depositato in data 14.2.2005.

RICORRENTI

E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rapp. e dif. dall'avv.ra distrettuale dello Stato di Salerno.

RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'ODIERNA UDIENZA

Come da verbale dell'odierna udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione depositato il 22.10.2008, gli istanti tutti come in epigrafe adivano il G.U. del Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale convenivano il Ministero della Giustizia per sentire accertare il loro diritto al riconoscimento della pensione mensile calcolando la quota A della medesima anche sull'indennità di amministrazione percepita in servizio. Esponevano di esser dipendenti del Ministero della Giustizia e di svolgere la loro attività presso la Corte di Appello di Salerno, di aver maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995. Evidenziavano che ad essi era

corrisposta, come da contratto collettivo, l'indennità di amministrazione che avendo carattere di generalità nonché natura fissa e ricorrente, avrebbe dovuto esser valutata ed inclusa nella quota A di pensione, contrariamente a quanto operato dall'Amministrazione.

Radicatasi la lite, il Ministero della Giustizia si costituiva impugnando l'avverso dedotto e concludendo per il rigetto dei ricorso, con rivalsa di spese legali. Rapprsentava che la quota A veniva calcolata soltanto in base all'ultima retribuzione percepita non comprensiva dei emolumenti accessori-tra cui l'indennità di amministrazione-che viceversa avevano rilevanza esclusivamente per la determinazione della quota B di pensione.

All'odierna udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice decideva la controversia come da separato dispositivo letto in udienza ed in calce riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta è infondata e deve esser disattesa per i motivi che si esporranno.

Appare opportuno innanzitutto individuare il quadro normativo di riferimento e considerare non solo le leggi speciali in materia (legge delega n.421/92, d.lvo n.503/92, L.n.335/95, L. n.449/97), ma anche quanto stabilito dai CC.CC.NN.LL.-Comparto Ministeri-succedutisi nel tempo.

Prima dell'entrata in vigore della L. n.335/95, l'art.43 del DPR n.1092/1973, modificato dall'art.15 della L. n.177/76, disponeva "ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili la base pensionabile, costituita

dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione, e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%". Dopo l'elenco degli assegni che concorrevano a determinare la base pensionabile, nell'ultimo comma si precisava: "nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono esser considerati se la relativa disposizione non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile". Pertanto, mentre gli assegni tassativamente indicati nell'ultimo comma del citato art.43 concorrevano alla determinazione della base pensionabile, gli altri venivano sostanzialmente computati nella medesima soltanto attraverso la prevista maggiorazione del 18%. Con l'entrata in vigore della L. n.335/95, con effetto dal 1.1.1996 sono stati applicati ai dipendenti statali-ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile-i criteri vigenti per la liquidazione delle pensioni a carico dell'A.G.O. Al riguardo, l'art.12 della L. n.153/69 prevede che "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dal rapporto di lavoro". Alla norma fa seguito l'elenco di taluni elementi retributivi che sono esclusi dalla retribuzione contributiva, con l'avvertenza che l'elencazione ha carattere tassativo. Con la L. n.335/95, pertanto, il legislatore ha adottato un criterio unico inverso al precedente secondo il quale sono pensionabili tutti gli elementi della retribuzione, con esclusione di quei soli elementi che sono espressamente dichiarati non quiescibili, altresì stabilendo che gli elementi retributivi resi pensionabili dal 1.1.1996

sono assoggettati a contribuzione e confluiscono in pensione solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18%.

Ciò posto, in bas e all'art.13 del d.lvo n.503/92 ed all'art.2 comma 9 della L. n.335/95, la pensione dei dipendenti statali risulta costituita dalla somma di due quote. La prima-c.d. quota A-deve esser calcolata con riferimento alla retribuzione (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale e beneficio ex art.2 della L. n.336/70) spettante all'atto del collocamento a riposo ed all'anzianità maturata al 31.12.1992 e viene determinata applicando alla retribuzione goduta dal dipendente alla cessazione (maggiorata del 18%) l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata a quella data. La seconda quota-la c.d. quota B-è determinata con riferimento ad una complessa media retributiva (stipendio gabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale ed indennità di amministrazione) dei restanti anni di servizio, alla quale viene applicata la differenza tra l'aliquota corrispondente all'anzianità totale e quella utilizzata per il calcolo della parte A. A norma dell'art.2, comma 11, della L. n.335/95, gli elementi retributivi resi pensionabili dal 1.1.1996 (tra i quali, per l'appunto, l'indennità di amministrazione di cui trattasi) concorrono alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art.13, comma 1, lett.B del d.lvo n.503/92, e cioè sono computabili nella sola quota B determinando, ai sensi del comma 10 del citato art.2, la base contributiva e pensionabile per la sola parte in cui eccedano l'importo del 18% della restante base.

Tanto suesposto, si osserva che il CCNL del 16.5.1995 aveva incluso nell'allegato B le voci e le quote di retribuzione accessoria

utili ai fini dei diversi istituti contrattuali contemplando "le indennità di amministrazione da erogare di norma nelle stesse fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare". Successivamente l'art.33 del CCNL del 16.2.1999 ha disposto un incremento degli importi dell'indennità di amministrazione e, con comma aggiunto dall'art.17 del CCNL integrativo di cui all'accordo del 16.5.2001, ha previsto la corresponsione della predetta indennità in dodici mensilità, riconoscendole "carattere di generalità" e "natura fissa e ricorrente". I ricorrenti fondano le pretese fatte valere con l'attuale domanda giudiziale proprio su quest'ultimo comma del citato art.17, che a loro dire avrebbe carattere innovativo del regime giuridico preesistente in quanto attribuirebbe all'indennità di amministrazione valore stipendiale e non accessorio con conseguente sua inclusione nella quota A della L. n.965/65. Ma siffatta impostazione del problema non può esser seguita: dal complesso delle disposizioni contrattuali di riferimento e dall'esame della normativa come sopra individuata, emerge con chiarezza che l'indennità di amministrazione divenuta pensionabile, come trattamento accessorio in virtù dell'art.2 della L. n.335/95, non ha trovato un espresso inserimento nella base pensionabile per il calcolo della quota A, né tanto può esser desunto in virtù dei caratteri di fissità e continuità attribuiti alla predetta indennità dal citato art.17 CCNL integrativo del 16.5.2001.

Pertanto, alla stregua di quanto suesposto, il ricorso va respinto.

Spese di lite compensate in ragiond ella complessità giuridica della fattispecie esaminata.

TRIBUNALE di Salerno
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U. del Tribunale di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, quale Giudice del lavoro, nella controversia di cui al n.7806/2008 R.G. così provvede:

1)Rigetta il ricorso;

2)Compensa le spese di lite;

3)Fissa il termine massimo di gg.60 per il deposito della motivazione.

Salerno, 15.6.2009

Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati

P.Q.M.

Come da separato dispositivo.

Salerno, 15.6.2009

Il Giudice del lavoro.

Dott.ssa Ippolita Laudati

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 14-7-09